

Vista la determina AIFA 4 gennaio 2007: «Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, del 10 gennaio 2007, n. 7, Supplemento ordinario n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina n. 1081/2013 del 22 novembre 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 5 dicembre 2013, recante «Istituzione della nota AIFA n. 94»;

Vista la determina n. 16/2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 2014, recante «Riclassificazione relativa alla prescrizione di medicinali per uso umano a base di N-3 PUFA» con la quale il medicinale per uso umano «Seacor», nella titolarità della società SPA - Società prodotti antibiotici S.p.a., è rimborsato dal Servizio sanitario nazionale con classificazione in classe A, con note AIFA 13 e 94, e più propriamente nella parte in cui il medicinale è rimborsato per l'indicazione terapeutica «prevenzione secondaria nel paziente con pregresso infarto miocardico»;

Tenuto conto dell'esito del procedimento di riesame condotto dal Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell'EMA (EMA/H/A-31/1464) sfociato nella raccomandazione EMA/712678/2018 del 14 dicembre 2018, con cui il CHMP ha concluso che il rapporto rischio/beneficio di questi medicinali nel prevenire la recidiva di malattie cardiache o ictus sia negativo;

Tenuto conto altresì della successiva raccomandazione EMA/186168/2019 del 29 marzo 2019 adottata dal CHMP, confermativa della precedente raccomandazione EMA/712678/2018 del 14 dicembre 2018;

Visto il parere espresso dalla commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 3, 4 e 5 aprile 2019;

Vista la comunicazione inviata dall'Agenzia in data 15 aprile 2019 alla società SPA - Società prodotti antibiotici S.p.a. con cui l'azienda è stata resa edotta del predetto parere della CTS e quindi della decisione di escludere dalla rimborsabilità l'indicazione d'uso degli acidi grassi omega-3 per la «prevenzione secondaria nel paziente con pregresso infarto miocardico» con conseguente eliminazione della nota AIFA n. 94, con richiesta di eventuali controdeduzioni ai sensi dell'art. 10-bis, legge n. 241/1990;

Viste le osservazioni presentate dalla SPA - Società prodotti antibiotici S.p.a. in data 19 aprile 2019;

Visto altresì il parere espresso dalla commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'8, 9 e 10 maggio 2019, che non ritiene accoglibili le osservazioni presentate dalla società e conferma il proprio precedente parere del 3, 4 e 5 aprile 2019;

Tenuto conto della decisione della Commissione europea EMA/H/A-31/1464 del 6 giugno 2019 riguardante, nel quadro dell'art. 31 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano contenenti «esteri etilici di acidi omega-3» per uso orale nella prevenzione secondaria in seguito all'infarto miocardico;

Considerato pertanto necessario, all'esito del procedimento, provvedere alla riforma della determina n. 16/2014 dell'8 gennaio 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 2014, recante «Riclassificazione relativa alla prescrizione di medicinali per uso umano a base di N-3 PUFA» relativa al medicinale per uso umano «Seacor»;

Determina:

Art. 1.

Riforma della determina n. 16/2014

La determina n. 16/2014 dell'8 gennaio 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 2014, recante «Riclassificazione relativa alla prescrizione di medicinali per uso umano a base di N-3 PUFA» relativa al medicinale per uso umano SEACOR è riformata nei seguenti termini:

a) all'art. 1 il riferimento a «nota 94» è abrogato;

b) a seguire è inserito il seguente periodo: «l'indicazione terapeutica autorizzata nella prevenzione secondaria nel paziente con pregresso infarto miocardico non è rimborsata dal Servizio sanitario nazionale».

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 14 giugno 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A04058

CORTE DEI CONTI

DELIBERA 28 maggio 2019.

Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2018. (Delibera n. 12/SEZAUT/2019/INPR).

LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE DELLE AUTONOMIE

Nell'adunanza del 28 maggio 2019;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;


Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 che ha introdotto il principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243 recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione, come modificata dalla legge 12 agosto 2016, n. 164;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;



Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sugli enti locali (TUEL) e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 148-*bis*, del TUEL, così come introdotto dalla lettera *e*, del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, commi 7 e 8;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) ed in particolare l'art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», corretto ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modificazioni, recante «Disposizioni in materia di gestione finanziaria e di funzionamento degli enti territoriali e locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012»;

Vista la legge 7 agosto 2016, n. 160, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante «Misure finanziarie per gli Enti territoriali e il territorio»;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21 che ha adottato il regolamento recante criteri e modalità di attuazione dell'art. 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante le disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

Visto il decreto ministeriale del Ministro dell'interno del 7 maggio 2018 recante la proroga della sospensione dei termini di alcuni adempimenti finanziari, contabili e certificativi per i comuni compresi negli allegati 1, 2 e 2-*bis*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, che reca «Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;

Visto il decreto ministeriale del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 27 luglio 2018, di ulteriore proroga della sospensione dei termini di alcuni adempimenti finanziari, contabili e certificativi per i comuni compresi negli allegati 1, 2 e 2-*bis*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge

15 dicembre 2016, n. 229, tra cui la proroga al 30 settembre 2018 del termine per l'adozione della delibera con cui si dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio;

Visti l'art. 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e 11-*bis*, comma 6, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che dispongono, rispettivamente, lo stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 ed il riparto dell'eventuale disavanzo conseguente in un numero massimo di cinque annualità in quote costanti;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante le disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000, e successive modifiche e integrazioni;

Viste le note del Presidente della Sezione delle autonomie preposto alla funzione di coordinamento n. 270 e n. 271 del 17 maggio 2019, con le quali è stata trasmessa ai Presidenti dell'ANCI e dell'UPI la bozza del questionario relativo al rendiconto 2018;

Vista la nota del Presidente della Corte dei conti n. 277 del 21 maggio 2019 di convocazione della Sezione delle autonomie per l'adunanza odierna;

Valutate le osservazioni rappresentate dall'ANCI - IFEL, Settore finanza locale, con nota del 22 maggio 2019;

Vista la nota n. 187 del 24 maggio 2019 fatta pervenire dall'UPI;

Uditi i relatori, consiglieri Rinieri Ferone, Elena Brandolini, Dario Provvidera e Valeria Franchi;

Delibera:

di approvare gli uniti documenti, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, riguardanti le linee guida e il questionario, cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), richiamato dall'art. 1, comma 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2018.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Così deliberato in Roma nell'adunanza del 28 maggio 2019.


Il Presidente
BUSCEMA

I relatori

FERONE - BRANDOLINI
PROVVIDERA - FRANCHI

Depositata in segreteria l'11 giugno 2019

Il dirigente: PROZZO



LINEE GUIDA E RELATIVO QUESTIONARIO PER GLI ORGANI DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI PER L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMI 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266. RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018.


1. Le presenti Linee guida accompagnano il questionario finalizzato alla predisposizione delle relazioni sul bilancio consuntivo degli Enti locali che gli Organi di revisione economico-finanziaria dei medesimi devono inviare alle Sezioni regionali di controllo, competenti per territorio, ai fini del controllo di regolarità e di legittimità sui bilanci e rendiconti, introdotto dall'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e potenziato con le misure di cui al d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, i cui contenuti sono stati recepiti nell'art. 148-bis del TUEL. Costituiscono strumento essenziale delle verifiche sul rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, dei vincoli di finanza pubblica e della sostenibilità dell'indebitamento da parte di Comuni, Province e Città metropolitane, nell'ottica di una proficua collaborazione tra la Corte e le Istituzioni territoriali, nonché di una più efficace e sinergica cooperazione tra gli organi preposti al controllo interno ed esterno.

Come noto, infatti, alle Linee guida e all'annesso questionario devono fare riferimento sia i Collegi dei revisori dei conti degli enti locali, per le attività di controllo agli stessi demandate, sia le Sezioni regionali di controllo - comprese quelle delle Regioni a statuto speciale e delle due Province autonome di Trento e di Bolzano - per le analisi di propria competenza.

Inoltre, al fine di realizzare quella uniformità di comportamento idonea a garantire una tendenziale unitarietà di indirizzo nell'esercizio delle funzioni attribuite alla Corte, anche per la stesura delle presenti linee guida e dell'annesso questionario viene utilizzato il contributo fornito dalle Sezioni regionali di controllo.

Un importante elemento di novità rispetto al passato è rappresentato dall'interlocuzione realizzatasi con i rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec) attraverso alcuni incontri preliminari all'adozione, da parte degli stessi, dell'annuale schema di relazione dell'organo di revisione sulla proposta di delibera dell'ente e dello schema del rendiconto della gestione 2018 e documenti allegati. Tale interlocuzione ha consentito di individuare alcuni spazi di semplificazione all'interno di un adempimento - quello della relazione sui risultati della gestione compendiate nel conto del bilancio - cui sono tenuti i revisori dei conti, sia in veste di organo di revisione economico-finanziario nei confronti dell'organo di indirizzo politico dell'ente, sia nell'assolvimento dei compiti di organo di collaborazione e raccordo operativo ai fini dell'esercizio dei controlli intestati alla magistratura contabile.


Resta, quindi, intatta la differenziazione tra la relazione che l'organo di revisione deve inviare alle Sezioni regionali di controllo ex art. 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e quella che gli stessi revisori trasmettono ai consigli degli Enti di



competenza ai sensi dell'art. 239, comma 1, del T.U. n. 267/2000, tanto per il profilo procedimentale (in quanto nel rapporto Organo revisione/Consiglio essa precede l'approvazione del documento contabile mentre nel rapporto organo revisione /Corte essa è resa a documento già approvato) che per quello sostanziale (poiché il contenuto dei pareri sulla proposta di bilancio di previsione e sulle variazioni di bilancio nonché sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto, quale espressamente stabilito dall'art. 239 TUEL, comprende tutti gli aspetti della gestione mentre il questionario della Corte si focalizza su temi centrali per la stabilità finanziaria degli enti territoriali e sulla corretta tenuta della contabilità armonizzata). Ma, insieme all'obiettivo di economizzare e razionalizzare i flussi informativi, si intende in tal modo perseguire anche una maggiore sinergia tra il controllo interno delle amministrazioni locali e i controlli esterni della Corte, rinforzando la garanzia della sana e corretta gestione finanziaria pubblica. Depone in tal senso anche la disposizione dell'art. 239 del TUEL, che suggella l'imprescindibile rapporto di collaborazione, già ricordato, che deve intercorrere tra l'Organo di revisione contabile degli Enti e la Corte dei conti, istituendo uno stretto raccordo sul piano soggettivo tra i controlli interni e quelli esterni relativi alla gestione.

L'esito dei confronti e delle interlocuzioni sul merito dei più significativi aspetti giuridico-contabili della gestione finanziaria conclusa ha reso possibile ai rappresentanti del predetto Consiglio nazionale di trasfondere all'interno del richiamato parere anche tutte le informazioni, compresi gli schemi contabili, richieste dai questionari redatti dalla Corte ai sensi della sopra richiamata normativa. Il tutto in coerenza con il nuovo sistema dei controlli interni delineato dal D.L. 174/2012, che attribuisce all'organo di revisione una funzione neutra, a tutela ausiliaria di un interesse generale dello Stato ordinamento. Tra l'altro, proprio con specifico riferimento all'Organo di revisione dell'ente locale, si ricorda che lo stesso, da un lato, assume la qualificazione di organo tecnico di controllo che somma in sé obblighi e responsabilità della revisione, da svolgere in aderenza a precise regole giuridiche, e, dall'altro, assume l'obbligo della prestazione non nell'interesse esclusivo del committente (l'Ente locale) bensì nell'interesse pubblico alla sana e corretta gestione dell'ente.

1.1. Giova ricordare che gli Organi di revisione contabile sono chiamati ad una costante vigilanza sulla corretta attuazione dei principi contabili sanciti dal d.lgs. n. 118/2011 in uno con gli indirizzi e le soluzioni interpretative forniti dalla Sezione delle autonomie in materia di contabilità armonizzata (cfr. deliberazioni n. 4/INPR, n. 31/INPR e n. 32/INPR del 2015; n. 3/QMIG, n. 9/INPR, n. 26/QMIG e n. 31/FRG del 2016; n. 15/QMIG, n. 14/INPR del 2017; n. 2/QMIG e n. 8/INPR del 2018). Inoltre, l'esigenza che l'attività di controllo della Corte sia sempre più orientata alla valutazione dei risultati ottenuti nelle diverse aree di intervento delle politiche pubbliche (SS.RR in sede di controllo, deliberazione n. 12/SSRRCO/INPR/17) implica una maggiore attenzione ai fenomeni gestori che richiedono una ricalibratura degli interventi, specie ove questi presentino impatti sui conti non in linea con le attese o dimostrino risultati non corrispondenti agli obiettivi. In questa prospettiva, pertanto, spetta agli Organi di revisione contabile effettuare valutazioni in ordine all'efficacia delle politiche adottate ed alla qualità dei servizi resi dagli enti controllati, ponendo a raffronto i risultati conseguiti con gli obiettivi programmatici originariamente dagli stessi definiti.




Più in generale, si richiede ai revisori di porre una particolare attenzione, sia pure sotto forma di opera di sensibilizzazione dei soggetti di volta in volta coinvolti, ai numerosi e diversi adempimenti, di natura soprattutto informativa, a carico degli enti. Oltre agli interventi surrogatori nei casi di inadempienze di particolare gravità (art. 141 TUEL), occorre ricordare le misure sanzionatorie statuite dall'art. 9 comma 1-quinquies del d.l. 113/2016 in caso di mancato invio nei termini ivi stabiliti dei documenti contabili approvati secondo le scadenze legislative; così come i dati di monitoraggio delle opere pubbliche curati da BDAP-MOP e gli obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione di cui all'art. 33 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e la corretta quantificazione del debito commerciale residuo, alla luce anche delle novità dalla legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145, in particolare: art. 1, commi 867 e ss. e commi dal 1015 al 1017).

In proposito occorre sottolineare l'importanza della correttezza e della tempestività dei flussi informativi nella BDAP e nelle altre banche dati pubbliche e richiamare l'attenzione sul fatto che non si tratta di meri adempimenti a fini statistici: tali banche dati - per la realizzazione e la manutenzione delle quali si impiegano ingenti risorse - sono strumenti di monitoraggio e controllo ai fini del coordinamento della finanza pubblica e le informazioni ivi presenti sono alla base delle decisioni di politica finanziaria. Nella prospettiva dell'amministrazione digitale, inoltre, l'obiettivo cui si deve tendere è la piena conformità dei dati inseriti con i documenti prodotti dai software gestionali dei singoli enti che sono oggetto di approvazione da parte degli organi di governo e consiliari.

All'Organo di revisione, pertanto, viene richiesto di verificare la coerenza dei dati presenti nel sistema BDAP - Bilanci Armonizzati - con quanto risultante dai documenti contabili tenuti e/o approvati dall'ente, almeno per quanto riguarda i contenuti del Quadro generale riassuntivo, del Prospetto degli equilibri di bilancio e del prospetto del risultato di amministrazione, nonché gli errori e le incongruenze segnalate dalla BDAP, ove non risolte, nonché la coerenza delle informazioni sugli organismi partecipati inserite dagli enti nella banca dati del Dipartimento del Tesoro con quelle rilevabili da altra documentazione oggetto di verifica. Anche in queste ipotesi di errata o incompleta comunicazione dei dati, i Revisori dovranno segnalare alle Amministrazioni la necessità di operare le rettifiche/integrazioni necessarie.

A tal fine sembra opportuno ribadire quanto già detto nelle precedenti linee di indirizzo (in particolare: deliberazioni n. 6/SEZAUT/2017/INPR e n. 8/SEZAUT/2018/INPR) e cioè che gli Organi di revisione per poter accedere in visualizzazione di tutti i documenti contabili (Schemi di Bilancio, Piano dei conti integrato - con i relativi dati contabili analitici e Piano degli Indicatori e Risultati attesi) relativi all'ente o agli enti di propria competenza, dovranno registrarsi presso il sistema gestionale selezionando il link "Nuova Registrazione" presente nell'area riservata della Home page di BDAP: <http://www.bdap.tesoro.it/Pagine/default.aspx>. Per qualsiasi supporto di tipo tecnico alla registrazione e all'utilizzo del sistema è possibile selezionare la voce "Supporto" all'interno della Home page. La registrazione potrà essere eseguita dal Presidente del collegio dei revisori (PCR) e dai collaboratori del Collegio dei Revisori (CCR).


1.2. Con riferimento alle Sezioni regionali di controllo, le Linee guida ed il questionario costituiscono un supporto operativo fondamentale e propedeutico agli approfondimenti istruttori di cui le stesse ravvisino la necessità, in ordine ai quali le Amministrazioni e gli Organi di revisione contabile dovranno fornire tutte le informazioni richieste.



Quanto, poi, all'attività delle Sezioni regionali di controllo delle Regioni a statuto speciale e delle due Province autonome, detti documenti potranno essere utilizzati nel rispetto dei rispettivi regimi di autonomia differenziata applicabili e, pertanto, in tale ottica, i revisori dei predetti enti potranno richiamare, negli appositi quadri riservati ai chiarimenti, la normativa locale eventualmente applicata in luogo di quella richiamata nel questionario. Giova in questa sede ricordare che i controlli sui bilanci degli enti locali hanno assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari. (cfr. ex *plurimis*: Corte Costituzionale, sentenze n. 60 del 2013, n. 155/2015; n. 188/2016). Ne consegue che tale tipo di sindacato è esercitato nell'interesse dello Stato per finalità che riguardano la finanza pubblica nel suo complesso (Corte costituzionale, sentenza n. 40 del 2014) per cui il potere conferito alla Corte dei conti di adottare misure interdittive all'ente per prevenire con efficacia diretta pratiche lesive del principio della previa copertura e dell'equilibrio dinamico del bilancio degli enti locali appare "strumentale" per il perseguimento del rispetto degli "obblighi che lo Stato ha assunto nei confronti dell'Unione europea in ordine alle politiche di bilancio" (cfr. Corte costituzionale, sentenze nn. 266, 250 e 60 del 2013; n. 39 del 2014; n. 80 del 2017). A ciò aggiungasi che i predetti controlli, per espresso disposto normativo, sono altresì diretti a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati, la reale ed effettiva situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le decisioni che ritengano più opportune e, per tale motivo, si pongono in una prospettiva dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (Corte Costituzionale, sentenze n. 198 del 2012, n. 179 del 2007 e n. 267 del 2006).

In tale contesto, con riferimento ai controlli finanziari sui principali documenti contabili degli enti territoriali, l'attività svolta dalle Sezioni regionali, in sinergia con l'attività di revisione contabile degli organi interni degli enti territoriali, costituisce un indispensabile supporto informativo per un'adeguata e completa rappresentazione dei profili gestionali di maggior rilievo (efficacia della spesa, livello di realizzazione delle politiche di settore, rischi connessi alle gestioni in disavanzo, misure correttive da adottare). Detta attività, oltre ad assicurare le verifiche sulla correttezza formale della gestione delle risorse pubbliche, è chiamata anche ad una attenta verifica degli esiti effettivi dell'azione amministrativa, a livello sia macro che micro, ponendo a confronto i risultati conseguiti con gli obiettivi programmatici originariamente fissati.

2. Anche nel 2018 resta cruciale il monitoraggio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, in quanto dalla leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici, nonché dalla attendibilità dei sottostanti conti finanziari, economici e patrimoniali, dipende la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali. Appare quindi utile, preliminarmente alle indicazioni sulla struttura del questionario, richiamare l'attenzione degli Organi di controllo su alcuni principi di carattere generale e sulle novelle legislative e giurisprudenziali che hanno inciso sull'esercizio finanziario 2018.




2.1. Al riguardo, sono da considerarsi meritevoli di particolare attenzione e tra loro inscindibilmente connessi il principio di continuità del bilancio ed il concetto della prospettiva dinamica dell'equilibrio di bilancio. Si segnala, inoltre, la necessità del rispetto dei termini di legge per l'approvazione del rendiconto e delle puntuali raccomandazioni contenute nelle precedenti linee di indirizzo e/o guida, in particolare nella deliberazione n. 8/SEZAUT/2018/INPR (che ha approvato le Linee guida e il relativo questionario per la relazione dei revisori dei conti dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province, sui bilanci di previsione 2018-2020).

2.1.1. Il principio di continuità di bilancio è una specificazione del principio dell'equilibrio tendenziale contenuto nell'art. 81 della Costituzione, in quanto "collega gli esercizi sopravvenuti nel tempo in modo ordinato e concatenato" (Corte costituzionale, *ex plurimis*, sentenza n. 181 del 2015), consentendo di inquadrare in modo strutturale e pluriennale la stabilità dei bilanci preventivi e successivi. In proposito si evidenzia che la stessa evoluzione normativa impone, sia a fini di gestione che di controllo, una visione unitaria e dinamica dei documenti contabili all'interno del ciclo di bilancio dell'ente. Questo, tra l'altro, può definirsi tale, cioè "ciclo", in quanto ogni elemento al suo interno è, ad un tempo, il presupposto dell'elemento successivo e la conseguenza di quello precedente.

Il concetto di prospettiva dinamica dell'equilibrio di bilancio, già individuato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale come precetto dinamico della gestione finanziaria (*ex plurimis*, sentenze n. 213 del 2008, n. 384 del 1991 e n. 1 del 1966), consiste nella continua ricerca di un armonico e simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità pubbliche e impone all'amministrazione un impegno non circoscritto al solo momento dell'approvazione del bilancio, ma esteso a tutte le situazioni in cui tale equilibrio venga a mancare per eventi sopravvenuti.

Ne consegue che il principio dell'equilibrio di bilancio non corrisponde ad un formale pareggio contabile, essendo intrinsecamente collegato alla continua ricerca di una stabilità economica di media e lunga durata (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 18 del 2019) e che la visione "dinamica" di quest'ultimo deve necessariamente combinarsi sia con il "principio di continuità degli esercizi finanziari, per effetto del quale ogni determinazione infedele del risultato di amministrazione si riverbera a cascata sugli esercizi successivi" (Corte costituzionale, sentenze n. 155 del 2015, n. 188 del 2016, n. 89 del 2017 e n. 49 del 2018), sia con la corretta applicazione dei principi contabili della coerenza, della continuità e della costanza e dell'equilibrio di bilancio (p.c. nn. 10, 11 e 15, All. 1 al d.lgs. n. 118/2011) la cui verifica non può prescindere da una valutazione unitaria di tutto il ciclo di bilancio.

2.1.2. Fermo restando quanto già costantemente affermato da questa Sezione circa l'ineludibile necessità del rispetto di tutti i termini di legge per l'intero procedimento del ciclo di bilancio, si ritiene opportuno ribadire la necessità del rispetto dei termini per l'approvazione del rendiconto, adempimento che costituisce obiettivo prioritario nell'ottica della verifica della regolarità delle gestioni. La rendicontazione, infatti, in parallelo alla tempestiva programmazione delle politiche di bilancio, rappresenta non solo la certificazione dei risultati dell'esercizio trascorso, ma anche il presupposto per gli eventuali interventi di variazione delle previsioni del bilancio in corso di gestione. Si



richiamano, al riguardo, le conseguenze previste dall'art. 243, comma 6, del TUEL e le istruzioni di cui al decreto del Ministero dell'Interno 23 aprile 2018.

Si evidenzia, altresì, che nella rendicontazione deve essere garantita la puntuale rilevazione delle spese liquidabili secondo i criteri espressi al punto 6.1. del principio contabile 4/2 della contabilità finanziaria, tenendo conto che la determinazione della somma da pagare (cioè la liquidazione o liquidabilità) deve essere fatta, determinata e registrata quando l'obbligazione diviene effettivamente esigibile. La mancanza di una corretta determinazione delle spese liquidabili preclude la correttezza e veridicità della determinazione dei debiti dell'ente al 31 dicembre, con le conseguenti alterazioni dei risultati di gestione, di amministrazione e di quelli dipendenti dal computo degli impegni. Utile appare, al riguardo, il riferimento all'art. 1, comma 905 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) che prevede un trattamento normativo più favorevole per gli enti che approvano i bilanci preventivi e consuntivi entro i termini previsti dal TUEL.


3. La declinazione nel questionario, allegato alle presenti linee-guida, sia dei principali adempimenti posti dall'ordinamento contabile a garanzia della regolarità delle gestioni, sia dei più importanti dati contabili rappresentativi della sana gestione, si aggiunge all'importanza da attribuire ad alcuni istituti contabili rilevanti nella costruzione dei bilanci e, dunque, dei loro effetti che spesso non sono limitati alla competenza di un solo esercizio. Pertanto, anche al fine di tener conto delle novità normative da ultimo intervenute, dovrà prestarsi particolare attenzione ai seguenti adempimenti:

a) La corretta determinazione del Fondo pluriennale vincolato a consuntivo, sia verificando la coerenza della sua consistenza rispetto agli sviluppi della realizzazione delle spese da esso coperte, sia operando, a posteriori, una verifica del legittimo ricorso alla costituzione del fondo sulla base della sola prenotazione degli impegni quando ciò sia consentito.

In proposito oltre a ricordare quanto dispone l'art. 1, comma 880, che consente di conservare nel FPV di spesa dell'esercizio 2017 le risorse accantonate nel FPV dell'esercizio 2016, in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, si richiamano le raccomandazioni contenute nella deliberazione n. 14/SEZAUT/2017/INPR, indicate al fine di arginare i possibili effetti di un sostanziale "ingolfamento" delle risorse conservate nei FPV in applicazione delle disposizioni derogatorie introdotte dall'art. 1, comma 467, legge n. 232/2016, come modificato dall'art. 37, comma 1 del d.l. n. 50/2017 (conv. nella legge n. 96/2017) e dall'art. 1, comma 880 della legge di bilancio n. 205/2017 (cfr. deliberazione n. 8/SEZAUT/2018 cit.).

Nella prospettiva, poi, dell'applicazione delle modifiche apportate al punto 5.4. del principio contabile applicato della competenza finanziaria ad opera del decreto correttivo del 1 marzo 2019 (che amplia, significativamente, le facoltà di prenotazione degli impegni e conseguentemente di costituzione, ai fini della sua determinazione, del FPV) particolare cura dovrà essere posta alla verifica dell'accertamento dell'entrata destinata a dare copertura alle spese esigibili negli esercizi successivi a quello di riferimento così come alla verifica della sussistenza dei presupposti richiesti dal principio contabile per il mantenimento del fondo pluriennale non operando la confluenza delle somme, costituenti lo stesso, al risultato di amministrazione.

b) La puntuale verifica di congruità del Fondo crediti di dubbia esigibilità che, si ricorda, è condizione essenziale per poter applicare durante l'esercizio l'avanzo di




amministrazione. In proposito il conto del bilancio 2018 costituisce una particolare scadenza, visto che il DM 20 maggio 2015, nell'introdurre un correttivo al criterio di accantonamento totale in sede di rendiconto, ha previsto che solo fino al 2018 la quota di FCDE nel risultato di amministrazione potesse essere determinata secondo un metodo di calcolo semplificato che si fonda sulla presunta equivalenza tra residui smaltiti e residui di nuova formazione. La valutazione di congruità dell'accantonamento deve, quindi, essere finalizzata a dimostrare che il metodo semplificato non abbia determinato un insufficiente accantonamento di una quota del risultato al FCDE negli esercizi pregressi e che di tale quota si sia correttamente tenuto conto nella determinazione del risultato di amministrazione al 31.12.2018.

Ulteriore specifica attività di verifica riguarda le novità introdotte dal d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 ("Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria"), convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136: l'art. 4 della citata normativa ha previsto lo stralcio fino a mille euro dei debiti affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010.

Al riguardo, è opportuno chiarire che la permanenza in bilancio di residui così risalenti (ruoli emessi nel periodo 2000-2010) è sintomatica di una disforme applicazione sia delle regole che hanno disciplinato il passaggio al sistema di contabilità armonizzato e, segnatamente, del procedimento di riaccertamento straordinario dei residui, sia delle ordinarie regole di gestione delle poste pregresse che prevedono lo stralcio dei crediti dal conto del bilancio dopo tre anni dalla loro scadenza. Quanto agli effetti contabili dello stralcio sul risultato di amministrazione, sarà da verificare se la comunicazione dell'agente della riscossione all'ente circa riguardo alle quote annullate sia coerente con le risultanze relative ai residui iscritti in bilancio. L'eventuale disallineamento tra i dati considerati nella fase del riaccertamento dei residui e quelli effettivi comporta l'iscrizione nel rendiconto 2018 di valori non corretti, condizionando anche l'utilizzo delle agevolazioni concesse dall'art. 11-bis, comma 6 del d.l. 14 dicembre 2018, n. 135 (cd. decreto semplificazioni), convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Tale disposizione prevede di ripartire in cinque anni l'eventuale, disavanzo derivante da tale operazione, precisando che l'importo del disavanzo ripianabile non può, comunque, essere superiore alla sommatoria dei residui attivi cancellati per effetto dell'operazione di stralcio al netto dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione. Non va trascurato anche l'impatto sulla TARI che la cancellazione dei residui può avere, tenuto conto che tutti i crediti dichiarati inesigibili fanno parte del costo del servizio.

Si richiama anche l'attenzione sul corretto esercizio della facoltà contemplata dall'art. 1, comma 814, della legge n. 205/2017, che reca l'interpretazione della disposizione (art. 2, comma 6, d.l. n. 78 del 2015) in base alla quale è consentito agli enti locali destinatari di anticipazioni di liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui al d.l. n. 35/2013, di utilizzare la relativa quota accantonata nel risultato di amministrazione ai fini dell'accantonamento al FCDE. La norma precisa che tale facoltà poteva essere esercitata anche con effetti sulle risultanze finali esposte nell'allegato 5.2 al d.lgs. n. 118/2011, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui effettuato nel 2015, nonché sul ripiano del disavanzo eventualmente derivato, limitatamente ai soli enti che hanno approvato il suddetto riaccertamento straordinario a decorrere dal 20 maggio 2015.

Importante, altresì, è la verifica dei presupposti che condizionano l'esercizio della facoltà introdotta dall'art. 1, comma 866, che consente agli enti locali, limitatamente agli anni dal




2018 al 2020, l'utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali o anche da azioni o piani di razionalizzazione, al fine di finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Detta possibilità è consentita, infatti, esclusivamente agli enti che: i) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2; ii) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; iii) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

4. Elementi di novità emergono poi dall'interpretazione dei principi contabili armonizzati offerta dalle recenti sentenze costituzionali. Infatti, l'anno 2018 è stato contrassegnato dalla necessità di adeguare il quadro dei principi contabili contenuti nel d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e nella legge rinforzata 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibri di bilancio degli enti territoriali, ai principi espressi dalla sentenza della Corte costituzionale n. 247/2017 (confermati dalle sentenze n. 94 e 101/2018), secondo i quali l'avanzo di amministrazione e il Fondo pluriennale vincolato non possono essere limitati nel loro utilizzo. In particolare, viene affermato che "l'avanzo di amministrazione, una volta accertato nelle forme di legge è nella disponibilità dell'ente che lo realizza".

La Corte costituzionale ha tuttavia precisato che "rimane comunque necessaria una vigilanza sul corretto accertamento degli avanzi e della destinazione del fondo pluriennale vincolato. In particolare, tali risorse non possono essere confuse con la disponibilità di cassa momentanee. I saldi attivi di cassa, infatti, non sono di per sé sintomatici di sana e virtuosa amministrazione in quanto legati ad una serie di variabili negative, tra le quali spicca la possibile esistenza di debiti sommersi in grado di dissimulare la reale situazione economico-finanziaria". Ne consegue la necessità di assoggettare a una rigorosa verifica in sede di rendiconto "gli avanzi di amministrazione degli enti territoriali, impiegabili per liberare spazi finanziari o consentire nuove spese agli enti che ne sono titolari, e le riserve conservate nel fondo pluriennale vincolato" (sentenza n. 101 del 2018).

Giova richiamare, inoltre, l'ulteriore consolidato orientamento (ribadito da ultimo con sentenza n. 89 del 2017) in base al quale la copertura delle spese, per rispondere ai canoni dell'art. 81, quarto comma, Cost., deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale (sentenze n. 192 del 2012, n. 106 e n. 68 del 2011, n. 141 e n. 100 del 2010, n. 213 del 2008, n. 384 del 1991 e n. 1 del 1966) e la copertura ricavata dai risultati di amministrazione degli esercizi precedenti deve trovare analitico e congruente riscontro negli esiti dell'ultimo esercizio antecedente a quello cui si riferisce la risorsa utilizzata per detta copertura. Inoltre, in caso di disavanzo, i vincoli di destinazione delle risorse confluenti a fine esercizio nel risultato di amministrazione permangono e l'ente "deve ottemperare a tali vincoli attraverso il reperimento delle risorse necessarie per finanziare gli obiettivi, cui sono dirette le entrate vincolate rifluite nel risultato di amministrazione negativo o incapiante" (sentenza n. 89 del 2017).

Ciò precisato, si evidenzia che il questionario in allegato, relativo al rendiconto della gestione 2018, si pone in linea con il percorso intrapreso da questa Sezione in relazione alla nuova impostazione dei controlli finanziari intestati alle Sezioni regionali di controllo dalla sopra richiamata normativa, nonché delle finalità conoscitive da soddisfare attraverso la tradizionale interlocuzione con l'Organo di revisione dell'Ente. Da un lato,



quindi, si persegue lo scopo di “coniugare le tradizionali finalità di prevenzione e di contrasto delle disfunzioni gestionali suscettibili di alterare gli equilibri di finanza pubblica (art. 81 Cost.) con l’esigenza di sostenere le elaborazioni di politica economica di ciascun livello di governo con apporti conoscitivi obiettivi e sintesi valutative utili ai sistemi decisionali di riferimento” (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 1/SEZAUT/2018/INPR; in termini anche Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 12/SSRRCO/INPR/17) e, dall’altro, si intende privilegiare un’azione di controllo e correttiva che, nel pieno rispetto dell’autonomia propria delle Sezioni medesime, privilegi gli obiettivi più rilevanti delle gestioni finanziarie, quali individuati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e ribaditi anche di recente con la sentenza 101/2018 (effettività degli avanzi accertati, correttezza della individuazione delle risorse conservate nel FPV, copertura delle spese e, in generale, equilibrio di bilancio).


Nel descritto contesto operativo - in cui si avvia a completamento anche il disegno di acquisizione dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati da banche dati esterne - l’allegato questionario privilegia l’acquisizione di informazioni mirate su temi centrali per la stabilità finanziaria degli enti territoriali e sulla corretta tenuta della contabilità armonizzata e, nel contempo, si connota di maggiore snellezza e semplificazione richiedendo solo le informazioni non reperibili direttamente dalla BDAP (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche) e da altre Banche dati esterne.

In considerazione di tutto quanto sin qui osservato, la Sezione ha ritenuto di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l’attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire quella effettiva stabilità di medio-lungo termine che assume valenza centrale in relazione ai plurimi oneri maturati a carico degli enti per effetto delle misure di sostegno ai bilanci. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato esercizio finanziario ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per l’esercizio in esame il questionario ha privilegiato l’analisi degli aspetti principali della gestione ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Specifica attenzione, anche per l’esercizio 2018, è dedicata agli enti ricompresi nell’elenco di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del d.l. n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), ovvero agli enti colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, dal sisma del 26 e 30 ottobre 2016 e dal sisma del 18 gennaio 2017.

In continuità con i precedenti questionari - ed impregiudicati gli approfondimenti demandati alle Sezioni regionali di controllo interessate - prosegue la rilevazione dei dati afferenti a profili della gestione (entrate/indebitamento) incisi da discipline derogatorie dalle quali discendono minori entrate ovvero il differimento di oneri finanziari ed in quanto tali possono rilevare ai fini degli equilibri, anche prospettici, di bilancio: in questa prospettiva si rammenta come il d.l. n. 55/2018 come convertito con legge 24 luglio 2018, n. 89 abbia, per un verso, prorogato il termine per la ripresa della riscossione dei tributi (cfr. art.1, commi 1 e 2) e, per altro, con riferimento ai contratti in essere con la Cassa Depositi e Prestiti, esteso anche alle rate in scadenza negli esercizi 2018/2019, il beneficio del differimento dei pagamenti.

Analogamente, in considerazione delle deroghe alla ordinaria disciplina vincolistica, sono state mantenute le domande relative al personale ed alle eventuali assunzioni effettuate dagli enti in relazione agli eventi sismici.



In sostanziale continuità con l'impostazione del questionario sul rendiconto 2017, è, altresì, la Sezione dedicata alle Province nella quale, coerentemente con la normativa vigente che, come noto, ha rinforzato l'autonomia organizzativa degli enti area vasta, anche in vista di una riespansione delle facoltà assunzionali, sono state implementate le domande sul personale.

Particolare significatività riveste, a tal riguardo, la disposizione di cui al comma 844 dell'articolo unico della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) che, ai predetti fini, prevede la definizione di un piano di riassetto organizzativo che - assumendo come obiettivo l'ottimale esercizio delle funzioni fondamentali delineate dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 - si pone quale presupposto delle assunzioni di personale a tempo indeterminato cui le province possono dar corso nel rispetto del regime differenziato e delle condizioni di sostenibilità finanziaria di cui al successivo comma 845.

Completa la Sezione il quesito relativo alla contabilizzazione del concorso finanziario della Provincia al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica - determinato in base al d.l. n. 95/2012, al d.l. n. 66/2014 ed alla legge n. 190/2014 - su cui, peraltro, la Sezione delle Autonomie si è pronunciata con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2018 che, pur a fronte delle puntuali indicazioni fornite dal comma 839 dell'articolo unico della richiamata legge di bilancio, risulta attuale atteso che il concorso di cui trattasi potrebbe non trovare totale compensazione nel meccanismo dei contributi.


Anche lo schema di relazione sul rendiconto degli enti locali per l'esercizio 2018 è strutturato in un questionario a risposta sintetica da compilare on line mediante l'applicativo Con.Te. (Contabilità territoriale), organizzato in due Parti a cui si accompagna l'Appendice per gli Enti cd. "terremotati" e una Sezione denominata "Note" in cui è possibile inserire, ad integrazione della relazione, elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti.

Si ricorda anche in questa sede che detto sistema è distinto in due macro funzioni: la parte "quesiti", dedicata alle informazioni di carattere essenzialmente testuale, compilabile mediante fogli di lavoro, e la parte "quadri contabili", dedicata all'acquisizione di dati numerici, sviluppata per consentire la successiva gestione ed elaborazione degli stessi da parte del sistema informativo.

Quindi lo schema di relazione-questionario presenta una parte "fissa", contenente "quadri contabili" destinati ad implementare la predetta banca dati, affiancata da una parte "variabile", recante "quesiti" relativi a informazioni di carattere qualitativo su profili gestionali potenzialmente idonei ad incidere sulla sana gestione economico-finanziaria dell'ente.

I quadri contabili conservati all'interno dell'apposita Parte II, Sezioni da I a III, sono relativi a dati non desumibili direttamente dagli schemi di bilancio armonizzato ma attinenti a profili di particolare rilievo della gestione degli enti locali, di cui si ritiene necessaria l'acquisizione.

Nella ormai costante ottica di semplificazione e razionalizzazione dei questionari finalizzata ad alleggerire l'onere informativi a carico dei soggetti pubblici, anche per l'esercizio in esame non sono richiesti i dati quantitativi del personale, le informazioni generali sul rispetto dei saldi di finanza pubblica ed i dati di natura contabile sugli organismi partecipati. Ciò in quanto gli stessi sono altrimenti reperibili e/o acquisibili, tramite rispettivamente: il Sistema conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche - SICO; la banca dati della Ragioneria generale dello Stato -



IGEPA e l'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del Tesoro. Fanno eccezione solo gli Enti colpiti da eventi sismici in ragione della specifica analisi agli stessi dedicata.

In ogni caso, come già sopra evidenziato, le Sezioni regionali di controllo potranno effettuare tutte le necessarie integrazioni istruttorie, laddove i canali informativi sopra richiamati non siano adeguatamente alimentati dagli enti e quando ne ravvisino la necessità per il compiuto esercizio delle proprie funzioni.

5. Nel dettaglio il Questionario si compone di nove Sezioni di quesiti e quadri contabili compilabili mediante fogli di lavoro dedicati sia alle informazioni gestionali di carattere testuale sia all'acquisizione di dati numerici non desumibili direttamente dagli schemi di bilancio armonizzato, preceduti da una serie di domande preliminari finalizzate a realizzare una prima ricognizione dei principali adempimenti di carattere contabile e finanziario e da parte dedicata alle "notizie generali dell'ente" atta a permettere di inquadrare con immediatezza la situazione dell'ente da esaminare.


5.1. La Parte Prima -denominata "Quesiti" - raccoglie per ciascun Ente le informazioni anagrafiche, le notizie generali, le domande preliminari e le Sezioni da uno a sei.

Alle varie Sezioni specifiche si premette la parte denominata "*Domande preliminari*" che, come di consueto, si arricchisce di nuovi contenuti in relazione alle novelle legislative ed alla giurisprudenza nel frattempo intervenute.

Oltre ad operare una ricostruzione di insieme di aspetti sensibili della gestione, in questa parte del questionario si cerca di sollecitare le verifiche dell'Organo di revisione in ordine alla completezza del compendio documentale trasmesso alla BDAP (rendiconto 2018 corredato dei documenti elencati all'art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011) nonché in ordine alla congruenza dei dati inviati alla predetta ovvero alla Banca dati degli organismi partecipati tenuta dal Dipartimento del Tesoro con quelli presenti nei documenti contabili dell'Ente. Ciò in quanto, come già precisato e ferme restando le molteplici e specifiche competenze di cui all'art. 239 Tuel di cui si è già detto, la possibilità di soddisfare - per le richiamate esigenze di semplificazione - gli elementi informativi connessi al sistema di controllo e referto della finanza territoriale con i dati provenienti dal sistema gestionale BDAP, non esonera i Revisori dall'onere di verificare che i canali informativi sopra richiamati siano adeguatamente alimentati dagli enti, segnalando alla competente struttura di questi la necessità di inserire le informazioni mancanti. Analoga segnalazione dovrà essere fatta in caso di errata comunicazione dei dati al fine delle necessarie rettifiche. A tal fine si richiama la deliberazione n. 10/SEZAUT/2018/INPR in relazione all'importanza della correttezza e della tempestività dei flussi informativi nella BDAP e nelle altre banche dati pubbliche.

Attraverso quesiti specifici si richiama quindi l'attenzione dell'Organo di revisione sui tre principali aspetti della gestione di cui si è già detto (gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento).

5.1.1. La Sezione prima - dedicata alla "*Gestione finanziaria*" - è volta ad intercettare la presenza di eventuali problematiche o di non corretta rappresentazione contabile delle effettive risultanze della gestione finanziaria. Ad essa si collega la Sezione prima della Parte seconda del questionario, dedicata all'acquisizione dei dati contabili più significativi.




In questa Sezione attenzione peculiare viene dedicata:

- all’analisi della situazione di cassa, da condurre in parallelo con le verifiche delle risultanze della gestione di competenza, in quanto, anche se la legge n. 243/2012 si concentra sugli equilibri di competenza e gli schemi di bilancio di cui al d.lgs. n. 118/2011 non includono la dimostrazione degli equilibri di cassa, i principi della copertura delle spese e del buon andamento – declinati a livello costituzionale dagli artt. 81 e 97 – devono trovare applicazione sostanziale con la verifica delle risorse effettivamente introitate a fronte delle spese sostenute;
- all’alimentazione del FPV con particolare attenzione alla corretta applicazione del principio applicato della competenza potenziata ed alla correlazione tra il mantenimento degli impegni di spesa ed i cronoprogrammi di investimento;
- alla gestione delle entrate ed al grado di attendibilità delle previsioni finali;
- all’evoluzione del FCDE e alla gestione dei residui, scrutinata anche sotto il profilo delle procedure e delle modalità osservate per il riaccertamento ordinario e per le eventuali declaratorie di inesigibilità e/o insussistenza;
- alle tempistiche per i pagamenti, tenuto conto che il legislatore, nel tempo, è intervenuto con una serie organica e strutturale di misure finalizzate al rispetto dei tempi di pagamento e ad evitare il riformarsi di uno stock di debito scaduto e non pagato. In proposito deve essere richiamata l’attenzione sulle disposizioni contenute nell’art. 183, comma 6, del Tuel e su quanto prescritto della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), in particolare i commi 1015, 1016 e 1017 di cui si è già detto;
- alla congruità degli accantonamenti a fondi spese e rischi futuri in relazione alle precipue finalità assolute (copertura debiti fuori bilancio/oneri da contenzioso/perdite reiterate) tipicamente espressive di uno dei principali principi contabili generali e cioè quello della prudenza, tenuto altresì conto, da un lato, che l’eventuale riscontrata presenza di debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento impone all’Ente di apporre apposito vincolo sulla quota libera dell’avanzo di amministrazione (se capiente) e, dall’altro, particolare attenzione deve essere posta sui debiti fuori bilancio atteso che essi concorrono anche alla definizione dei due nuovi indicatori di deficitarietà (parametri P6 e P7, codice indicatore, rispettivamente, 13.1 e 13.2+13.3) approvati con il D.M. 28 dicembre 2018 (sistema parametrico che trova applicazione a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2018 e al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020 -art. 2 DM citato);
- alla verifica della corretta contabilizzazione dei servizi in conto terzi e delle partite di giro nell’ambito dei quali attenzione deve essere posta alla contabilizzazione di risorse afferenti programmi operativi finanziati con fondi comunitari.

5.1.2. La Sezione seconda – denominata: *"Indebitamento e strumenti di finanza derivata"* - è particolarmente semplificata ed è intesa a ricostruire lo *stock* del debito e ad analizzarne la composizione, con particolare attenzione al rispetto dei vincoli di indebitamento.

Ad essa si collegano le domande preliminari 16 e 16.1 e la Sezione seconda della Parte seconda del questionario.



5.1.3. La Sezione terza - dedicata al "*Rispetto del saldo di finanza pubblica*" - contiene ambiti di indagine circoscritti soprattutto a verificare l'effettivo rispetto degli obblighi e degli obiettivi fissati dalla legge di bilancio per il 2017 e del tempestivo e corretto adempimento delle prescrizioni di legge relative alla trasmissione delle certificazioni dei risultati.

Nella Parte seconda del questionario non sono inserite ulteriori richieste di dati contabili in quanto reperibili presso altre banche dati.

5.1.4. La Sezione Quarta - "*Organismi partecipati*" - mira a verificare il rispetto delle prescrizioni normative in materia di esternalizzazione dei servizi in organismi e società partecipate, con riferimento anche al processo di razionalizzazione delle partecipazioni.

La Sezione, come già detto, non reca richieste di dati contabili essendo gli stessi reperibili in altra banca dati.

5.1.5. La Sezione Quinta - denominata "*Stato patrimoniale*" - è dedicata all'acquisizione dei primi elementi conoscitivi in relazione alle determinazioni assunte dagli Enti in relazione ai numerosi adempimenti a loro carico, nonostante i reiterati differimenti disposti per l'avvio della contabilità economico-patrimoniale.

Considerato, poi, che sulla base dei nuovi principi di contabilità armonizzata il corretto utilizzo del patrimonio assume un ruolo significativo nella valutazione della sostenibilità economico finanziaria degli Enti locali e che l'efficiente sfruttamento del patrimonio immobiliare contribuisce a garantire entrate certe ed affidabili per le amministrazioni locali, è stata ravvisata l'opportunità di inserire all'interno del questionario alcuni specifici quesiti anche su questo tema.

Ad essa si collega la Sezione terza della Parte seconda del questionario.

5.1.6. La Sezione sesta - denominata "*Sezione aggiuntiva Province*" - pone un'attenzione particolare alla specificità delle Province.


5.2. La Parte seconda - denominata "Dati contabili" - analizza particolari profili contabili che richiedono approfondimenti specifici.

Nella Sezione prima -dedicata ai "*Risultati della Gestione finanziaria*" - vengono analizzati con particolare attenzione: l'evoluzione del risultato di amministrazione nell'ultimo triennio (2016-2018) e le modalità di utilizzo dello stesso; l'evoluzione dei residui con riferimento all'origine dei minori residui attivi derivanti dall'operazione di riaccertamento ordinario annuale e la conciliazione tra il risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione.

Vengono quindi analizzati:

- i "*Dati contabili di cassa*" (sez. I.I) con riferimento agli equilibri di cassa, all'evoluzione della cassa vincolata nel triennio ed all'utilizzo dell'anticipazione e delle entrate vincolate nell'ultimo triennio;
- la "*Alimentazione del fondo pluriennale vincolato*" (sez. I.II) sia di parte corrente che di parte capitale;
- le "*Entrate*" e, in particolare, il grado di attendibilità delle previsioni delle entrate finali e il grado di efficienza della riscossione e dei versamenti.

Nella Sezione seconda - denominata "*Indebitamento e strumenti di finanza derivata*" - vengono richiesti i dati necessari per la dimostrazione del rispetto del limite di indebitamento, per la ricostruzione del debito complessivo contratto e per le eventuali operazioni di rinegoziazione dei mutui in essere. Attenzione viene posta anche alle



eventuali concessioni di garanzia (fidejussioni o lettere di patronage "forte") a favore di soggetti diversi dagli organismi partecipati.

La Sezione terza - dedicata alla "*Stato patrimoniale*" - reca una tabella da compilare solo nel caso di mancato invio alla BDAP dello stato Patrimoniale riclassificato, in applicazione del principio della contabilità economico-patrimoniale, di cui all'allegato 4/3 del d.lgs. n. 118/2011.

5.3. L'appendice -denominata "*Enti colpiti dal sisma*"- è riservata agli enti ricompresi nell'elenco di cui agli allegati 1, 2 e 2bis del d.l. n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229 (*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*), ovvero agli enti colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, dal sisma del 26 e 30 ottobre 2016 e dal sisma del 18 gennaio 2017 nonché, per quanto di interesse, alle Province in cui detti enti ricadono, e mira alla verifica dell'impatto degli eventi sismici sul bilancio degli enti interessati soprattutto in relazione alla normativa specifica dettata dall'emergenza nonché alla prosecuzione dell'analisi sulla gestione dei fondi destinati ai relativi interventi.

Nell'appendice sono stati inseriti alcuni quesiti che vanno ad integrare il quadro informativo offerto dal questionario generale che, in ogni caso, i predetti enti sono tenuti a compilare.


6. A livello operativo, premesso che la piattaforma FITNET (Finanza Territoriale Network) integra il sistema gestionale della Corte attualmente in uso (ConTe) in cui confluiscono tutti i dati/documenti che gli enti sono tenuti a comunicare alla Corte in base a specifici obblighi normativi, tra cui quelli provenienti dalla compilazione dei questionari delle "Linee guida" su preventivi e consuntivi da parte degli organi di revisione economico-finanziaria, rispettivamente, degli Enti locali e delle Regioni, per procedere alla compilazione della relazione-questionario occorre entrare nel sito della Corte dei conti, area Servizi *on line*, selezionare il link "Controllo e Referto" e, successivamente, selezionare il sistema FITNET per poi accedere al sistema Con.Te.

Per gli utenti sprovvisti di credenziali di accesso sarà necessario eseguire prima la registrazione sul Portale "SOLE". Quindi, dopo avere effettuato la registrazione per il profilo di pertinenza e ottenute, via *e-mail*, *user-id* e *password*, sarà possibile entrare su Con.Te.

All'interno del sistema Con.Te. saranno fornite le indicazioni necessarie per ottenere supporto ed assistenza tecnica sull'utilizzo dei sistemi.

Occorre, altresì, evidenziare che, per esigenze legate allo sviluppo del software, la relazione-questionario disponibile *on line* potrà mostrare talune differenze di carattere meramente formale rispetto alla versione pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Come di consueto, questa Sezione comunicherà la data dalla quale sarà resa disponibile agli utenti la versione *on line*.



QUESTIONARIO PER GLI ORGANI DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMI 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266, RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018




INDICE GENERALE**Parte I - *Quesiti***

		Informazioni anagrafiche
		Notizie generali sull'Ente
		Domande preliminari
Sezione	I	Gestione Finanziaria
Sezione	II	Indebitamento e strumenti di finanza derivata
Sezione	III	Saldo di finanza pubblica
Sezione	IV	Organismi partecipati
Sezione	V	Stato Patrimoniale
Sezione	VI	Sezione aggiuntiva - Province

Parte II - *Dati contabili*

Sezione	I	Risultati della Gestione finanziaria
Sezione	I.I	Gestione finanziaria-Cassa
Sezione	I.II	Gestione finanziaria-FPV
Sezione	I.III	Gestione finanziaria-Entrate
Sezione	II	Indebitamento e strumenti di finanza derivata

Appendice - *Enti colpiti dal sisma***Sezione *Note***

Parte I - INFORMAZIONI ANAGRAFICHE

Relazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti (art. 1, commi 166 e ss., l. n. 266/2005)
dell'organo di revisione contabile della Provincia/Città metropolitana/Comune di

Codice fiscale dell'Ente:

Dati del referente/responsabile per la compilazione della relazione

Nome:

Cognome:

Recapiti:

Indirizzo:

Telefono:

Fax:

Posta elettronica:

Estremi della relazione dell'organo di revisione sul rendiconto di gestione 2018 (DA ALLEGARE*):

Verbale n.

del

Estremi della deliberazione di approvazione del rendiconto 2018 (DA ALLEGARE*):

Deliberazione n.

del

Ente in dissesto?

dal


Procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale in corso?

dal

*(data della deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio
pubblicata)*

Popolazione alla data del 01/01/2018

*Allegare i documenti tramite la funzione "CONTE: Documenti > Invio da EETT"



Notizie generali

Parte I - NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE

1. Ente istituito a seguito di processo di fusione per unione?

2. Ente incorporante derivante da processo di fusione per incorporazione?

3. Ente ricompreso nell'elenco di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del d.l. n. 189/2016?

3.1 Sisma del

Per gli enti terremotati, in considerazione delle molteplici norme che li riguardano, è allegata specifica appendice da compilare.

4. L'Ente, nella ricorrenza dei presupposti di cui al comma 848 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018), ha effettuato il nuovo riaccertamento straordinario dei residui?



Domande preliminari

Parte I - DOMANDE PRELIMINARI

1. L'organo di revisione, nel corso del 2018, ha rilevato gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali e/o suggerito misure correttive non adottate dall'Ente?

1.1 In caso di risposta affermativa, riassumere brevemente il tipo di irregolarità rilevate, le misure correttive suggerite dall'organo di revisione economico-finanziaria e le motivazioni adottate dall'organo consiliare a giustificazione dell'eventuale mancata adozione di dette misure, quantificando approssimativamente l'impatto negativo delle irregolarità.

2. L'organo di revisione ha verificato che al Rendiconto 2018, trasmesso alla BDAP, siano stati allegati i documenti elencati all'art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 al cui invio sono tenuti gli enti locali?

2.1 In caso di riscontrata mancata allegazione, indicare quali tra i documenti elencati nell'art. 11, comma 4, non sono stati trasmessi, indicandone le ragioni.

3. I dati inseriti in BDAP sono congruenti con quelli presenti nei documenti contabili dell'Ente?

3.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

4. Nell'emissione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento è stato rispettato l'obbligo - previsto dal comma 3, dell' art. 180 e dal comma 2, dell'art. 185, d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) - della codifica della transazione elementare?

5. In ordine all'eventuale utilizzo, nel corso dell'esercizio 2018, dell'avanzo di amministrazione, l'organo di revisione ha accertato in sede di applicazione dell'avanzo libero che l'ente non si trovasse in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222 del TUEL (utilizzo di entrate a destinazione specifica e anticipazioni di tesoreria), come stabilito dal comma 3-bis, dell'art. 187 dello stesso Testo unico?

6. In ordine all'eventuale applicazione, nel corso del 2018, dell'avanzo vincolato presunto sono state rispettate le condizioni di cui all'art. 187, comma 3 e 3-quater del TUEL e al punto 8.11 (principio contabile allegato 4.2 del d.lgs. n. 118/2011)?

6.1 Quali componenti dell'avanzo vincolato sono state utilizzate?

6.1.1 quota vincolata *ex lege*

6.1.2 quota relativa ai vincoli formalmente attribuiti dall'Ente

6.1.3 quota relativa ai vincoli derivanti da trasferimenti


6.1.4 quota relativa ai vincoli derivanti da contrazione di mutui

7. L'Ente partecipa ad un'Unione o ad un Consorzio di Comuni?

7.a) Unione di Comuni:

7.b) Consorzio di Comuni:

7.1 In caso di risposta positiva indicare denominazione:



Domande preliminari

8. Nel rendiconto 2018, fatta salva la facoltà di cui al punto 16, le somme iscritte ai titoli IV, V e VI delle entrate (escluse quelle entrate del titolo IV considerate ai fini degli equilibri di parte corrente) sono state destinate esclusivamente al finanziamento delle spese di investimento? [Per il titolo V limitatamente per la parte eccedente il saldo ex art. 162 co. 6]

9. L'Ente si è avvalso della facoltà, di cui all'art. 1, comma 866 della legge 27 dicembre 2017, n. 205?

9.1 In caso di risposta affermativa, ricorrevano i presupposti per esercitare detta facoltà?

10. L'organo di revisione ha accertato che per l'attivazione degli investimenti siano state utilizzate le fonti di finanziamento di cui all'art. 199 TUEL?

10.1. In particolare, in caso di utilizzo di entrate Titoli IV, V e VI, l'attestazione di copertura contiene gli estremi delle determinazioni di accertamento delle relative entrate?

10.1.1 In caso di risposta negativa fornire chiarimenti:

11. L'Ente ha in essere operazioni di partenariato pubblico-privato, come definite dal d.lgs. n. 50/2016?

11.1 In caso di risposta affermativa, indicare in particolare se una o più tra le seguenti:

		Partenariato pubblico/privato
11.1.a) Leasing immobiliare		
11.1.b) Leasing immobiliare in costruendo		
11.1.c) Lease-back		
11.1.d) Project financing		
11.1.e) Contratto di disponibilità		
11.1.f) Società di progetto		

12. È stata data attuazione all'obbligo di pubblicazione sul sito dell'amministrazione di tutti i rilievi mossi dalla Corte dei conti in sede di controllo, nonché dei rilievi non recepiti degli organi di controllo interno e degli organi di revisione amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 31, d.lgs. n. 33/2013?

12.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

13. L'Ente, ai sensi del comma 7 dell'art. 4 del d.lgs n. 118/2011, ha trasmesso le risultanze del consuntivo, aggregate secondo la struttura del piano dei conti, alla BDAP, al fine di fornire supporto all'analisi degli scostamenti in sede di consuntivo rispetto alle previsioni?

13.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:


14. Nel corso dell'esercizio l'ente ha provveduto al recupero delle eventuali quote di disavanzo:

14.1 di amministrazione

14.2 da riaccertamento straordinario

14.3 disavanzo tecnico (art. 3, comma 13, d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.)

14.3 disavanzo da procedura ex art. 243-bis Tuel



Domande preliminari

15. L'Ente ha ricevuto anticipazioni di liquidità di cui all'art. 11, d.l. n. 35/2013 convertito in legge n. 64/2013 e norme successive di rifinanziamento?

15.1 In caso di risposta positiva, l'Ente si è avvalso della facoltà di utilizzare la relativa quota accantonata nel risultato d'amministrazione ai fini dell'accantonamento al FCDE?

16. L'Ente si è avvalso della facoltà, di cui all'art. 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2017, n. 205?

17. Il responsabile del servizio finanziario ha adottato specifiche linee di indirizzo e/o coordinamento per l'ordinato svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari?

18. Nel corso dell'esercizio considerato, sono state effettuate segnalazioni ai sensi dell'art. 153, comma 6, del TUEL per il costituirsi di situazioni - non compensabili da maggiori entrate o minori spese - tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio?

18.1 In caso di risposta affermativa, quale è stato l'esito di tali segnalazioni?



Parte I) SEZIONE I - GESTIONE FINANZIARIA**1. Flussi e risultato di cassa**

1.1 Il fondo di cassa al 31 dicembre 2018, risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle risultanze delle scritture contabili dell'Ente?

1.1.1 In caso di eventuale discordanza tra Fondo di cassa al 31 dicembre 2018 (da conto del Tesoriere) e Fondo di cassa al 31 dicembre 2018 (da scritture contabili) riportare l'importo e le ragioni:

Importo:

Ragioni:

2. Cassa vincolata e anticipo di tesoreria

2.1. L'Ente ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31/12/2018

2.2. L'Ente ha provveduto alla restituzione dell'anticipazioni di tesoreria all'esito dell'esercizio 2018?

2.2.1. In caso di risposta negativa, ha provveduto alla iscrizione del residuo passivo per importo corrispondente all'anticipazione inestinta?

3. Alimentazione Fondo pluriennale vincolato

3.1 Il FPV in spesa c/capitale è stato attivato in presenza di entrambe le seguenti condizioni: entrata esigibile e tipologia di spesa rientrante nelle ipotesi di cui al punto 5.4 del principio applicato della contabilità finanziaria?

3.2 La reimputazione degli impegni, secondo il criterio dell'esigibilità, coperti dal FPV determinato alla data del 1° gennaio 2018, è conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa?

3.2.1 In caso di risposta negativa, indicare le ragioni:

3.3 A chiusura dell'esercizio 2018 le entrate esigibili che hanno finanziato spese di investimento non impegnate o (solo per i lavori pubblici) non rientranti nelle fattispecie di cui al punto 5.4 del principio contabile della contabilità finanziaria a seguito di procedura attivata (compresi gli stanziamenti al fondo pluriennale vincolato) sono confluite, a seconda della fonte di finanziamento, nella corrispondente quota del risultato di amministrazione:

3.3.a) vincolato

3.3.b) destinato ad investimenti

3.3.c) libero

3.3.1 In caso di risposta negativa, esporre le motivazioni:

4. Gestione delle entrate: grado di attendibilità delle previsioni delle entrate finali

4.1 Nell'esercizio considerato, l'organo di revisione, nello svolgimento dell'attività di vigilanza sulla regolarità dei rapporti finanziari tra Ente locale e concessionario della riscossione ai sensi dell'art. 239, co. 1, lett. c), del TUEL, ha rilevato irregolarità e/o suggerito misure correttive non adottate dall'Ente?



I-SEZ. I GESTIONE FINANZ.

4.1.1 Nel caso di risposta affermativa specificare:

4.2 Il concessionario ha riversato il riscosso nel conto di tesoreria dell'Ente locale con la periodicità stabilita dall'art. 7, comma 2, lett. *gg-septies*) del d.l. n. 70/2011, convertito dalla legge n. 106/2011 e s.m.i?

5. Evoluzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità

5.1 L'Organo di revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento?

5.1.1 In caso di mancato rispetto fornire spiegazioni:

5.2 Con riferimento ai crediti riconosciuti inesigibili, sono stati eliminati quei crediti iscritti fra i residui attivi da oltre tre anni dalla loro scadenza e non riscossi anche se non ancora prescritti?

5.2.1 In caso di risposta affermativa:

5.2.1.1 Indicare l'importo:

5.2.1.2 È stato allegato al rendiconto l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del Bilancio?

5.2.1.3 Sono stati mantenuti nello Stato Patrimoniale i crediti dichiarati inesigibili e non prescritti, come previsto dall'art. 230, comma 5, TUEL?

5.2.1.3.1 In caso di risposta positiva alla domanda precedente indicare l'importo dei crediti mantenuti nello Stato Patrimoniale:

6. Gestione dei residui

6.1 L'Ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi in ottemperanza all'art. 228 TUEL che rinvia per le modalità all'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.?

6.2 I crediti riconosciuti formalmente come assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio?

6.2.1 In caso di risposta affermativa:

6.2.1.1. Il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità o insussistenza del credito è stato adeguatamente motivato?

6.2.1.1.1 In caso di risposta positiva indicare in che modo:

a) attraverso l'analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dello stesso prima della sua eliminazione totale o parziale


b) indicando le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione

6.2.1.2 È stato conseguentemente ridotto il FCDE?

6.3 Il riaccertamento dei residui attivi è stato effettuato dai singoli responsabili delle relative entrate, motivando le ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale cancellazione parziale o totale?

6.4 Nelle scritture contabili dell'Ente persistono residui passivi provenienti dal 2017 e da esercizi precedenti?

6.5 È stata verificata la corretta conservazione, in sede di rendiconto, tra i residui passivi, sia delle spese liquidate sia di quelle liquidabili ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 e del punto 6 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria?



7. Rapporto sulla tempestività dei pagamenti

7.1 L'Ente ha adottato misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti?

7.1.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

7.2 L'Ente, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, ha adempiuto all'obbligo previsto dall'art. 183, comma 8, TUEL?

7.2.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

7.3 L'Ente, ai sensi dell'art. 41, comma 1, d.l. n. 66/2014, ha allegato al rendiconto un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013?

7.3.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

7.4 In caso di superamento dei termini di pagamento sono state indicate le misure da adottare per rientrare nei termini di pagamento previsti dalla legge?

7.4.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

7.5 L'organo di revisione ha verificato la corretta attuazione delle procedure di cui ai commi 4 e 5, art. 7-bis, del d.l. n. 35/2013?

7.5.1 In caso di non corretta attuazione formulare le proprie osservazioni in proposito:

8. Accantonamenti - verifica congruità


8. L'Ente ha accantonato fondi per passività potenziali?

8.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

8.2 Le quote accantonate per la copertura degli oneri da contenzioso in essere sono risultate congrue rispetto al valore del contenzioso pendente, secondo i criteri di cui al punto 5.2. lett. h) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria?

8.2.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

8.3 Le quote accantonate al fondo perdite partecipate, ai sensi dell'art. 1, comma 551, legge n. 147/2013 e dell'art. 21, d.lgs. n. 175/2016, risultano congrue rispetto ai risultati di bilancio conseguiti da tali organismi?



I-SEZ. I GESTIONE FINANZ.

8.3.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

8.4 È stato costituito un fondo per l'indennità di fine mandato?

8.4.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

8.4.2 In caso di risposta affermativa l'organo di revisione ha verificato la congruità di predetto fondo?

8.5 La costituzione del fondo per il salario accessorio è stata certificata dall'Organo di revisione?

8.5.1 In caso di risposta negativa, fornire le motivazioni:

8.6 Entro il 31/12/2018 è stato sottoscritto l'accordo decentrato integrativo?

8.6.1 In caso di risposta negativa, l'Ente ha vincolato nel risultato di amministrazione le corrispondenti somme?

8.6.2 In caso di risposta positiva, l'accordo decentrato integrativo reca il parere dell'Organo di revisione?

9. Servizi conto terzi e partite di giro

9.1 L'organo di revisione ha accertato l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi?

9.1.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

9.2. La contabilizzazione delle poste inserite tra i servizi per conto di terzi e le partite di giro è conforme con quanto stabilito dal principio contabile applicato 4/2, par. 7, d.lgs. n. 118/2011?

9.2.1. In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

9.3 L'Ente è titolare e/o beneficiario di risorse nell'ambito di programmi operativi finanziati con fondi comunitari?

9.3.1 In caso di risposta affermativa, precisare:

9.3.1.a) ruolo rivestito:

9.3.1.b) importo risorse:

9.3.1. c) come sono state contabilizzate le risorse:



Parte I) SEZIONE II - INDEBITAMENTO E STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA**1. Verifica della capacità di indebitamento e della sostenibilità**

Nota: si ricorda che per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione e che il rispetto del limite è verificato facendo riferimento anche agli interessi riguardanti i finanziamenti contratti e imputati contabilmente agli esercizi successivi.

1.1 L'Ente, nell'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento, ha rispettato le condizioni poste dall'art. 203 TUEL come modificato dal d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

1.1.1 Nel caso di risposta negativa fornire chiarimenti:

1.2. Nel corso dell'esercizio considerato si è reso necessario attuare nuovi investimenti finanziati da debito o variare quelli in atto?

1.2.1 In caso di risposta affermativa: l'Ente ha provveduto agli adempimenti di cui all'art. 203, comma 2, TUEL?

1.3 L'Ente nell'esercizio considerato ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui?

1.3.1 In relazione ai mutui ed ai prestiti obbligazionari oggetto di estinzione anticipata, totale o parziale, l'Ente ha beneficiato dei contributi previsti dall'art. 9-ter del decreto legge 24 giugno 2016, n.113, come introdotto dalla legge 7 agosto 2016 n. 160?

1.4 Sono state concesse garanzie a favore di soggetti diversi dagli organismi partecipati?

1.5. L'Ente ha in essere garanzie (quali fideiussioni o lettere di patronage) o altre operazioni di finanziamento a favore dei propri organismi partecipati?

1.5.1 In caso di risposta affermativa fornire dettagli (sui destinatari delle operazioni, l'ammontare previsto, nonché il piano delle erogazioni ed il piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi) allegando le relative deliberazioni.

1.6 Fra i prestiti concessi dall'amministrazione a qualsiasi titolo, risultano casi di prestiti in sofferenza (pagamenti di interesse o capitale scaduti da almeno 90 giorni oppure capitalizzati, rifinanziati o ritardati di comune accordo; pagamenti scaduti da meno di 90 giorni per i quali, considerate le circostanze del debitore, sia in dubbio il recupero anche parziale)?

1.6.1 Nel caso di risposta positiva. compilare la tabella sottostante:


Categorie di soggetti	Importi complessivi dei prestiti in sofferenza al 31/12/2018
Imprese	
Famiglie	
Organismi partecipati	
Totale	0

2. Rispetto del limite di indebitamento

2.1 L'Ente ha rispettato il limite all'indebitamento disposto all'art. 204 Tuel ottenendo le seguenti % d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

2016	2017	2018
%	%	%

*Non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l'Ente ha accantonato l'intero importo del debito garantito.



I-Sez. II - INDEB.-FINANZ. DER.

3. Utilizzo di strumenti di finanza derivata in essere


3.1 L'Ente ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari derivati?

3.1.1 In caso di risposta affermativa l'Ente ha predisposto ed allegato al rendiconto la nota prevista dall'art. 62, comma 8, d.l. n. 112/2008 per evidenziare chiaramente sia i costi sostenuti che quelli stimati?

3.1.2 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

3.2 È stato costituito nell'avanzo di amministrazione un apposito fondo rischi, al fine tutelare l'Ente dai rischi futuri dei contratti in essere?

3.2.1 In caso di risposta negativa fornire chiarimenti:



Parte I) SEZIONE III - RISPETTO DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA

N.B. Allegare il prospetto di certificazione del saldo già inviato al Ministero dell'economia e finanze - RGS (utilizzando la specifica funzione CONTE)

1. L'Ente nell'esercizio considerato ha conseguito il saldo di cui alla legge n. 232/2016, art. 1 co. 466 e seguenti, come modificati dalla legge n. 205/2017, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 1, co. 823, della legge n. 145/2018, delle Circolari MEF-RGS 5/2018 e 25/2018, ed in coerenza con le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto?

2. L'Ente ha proceduto alla trasmissione della certificazione dei risultati di cui all'art. 1, comma 470 o 470-bis (enti in dissesto), legge n. 232/2016, nei termini e con le modalità previsti dai medesimi commi?

2.1. In caso di risposta negativa fornire chiarimenti:

3. I dati contabili, rilevanti ai fini del conseguimento del saldo di cui all'art. 1, comma 466, legge n. 232/2016, trasmessi con la certificazione dei risultati di cui al comma 470, corrispondono alle risultanze del Rendiconto di gestione?

3.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti in merito alla difformità delle risultanze e indicazioni sulle regolarizzazioni effettuate ai sensi dell'art. 1, co. 473, legge n. 232 del 2016:

4. L'Ente ha rispettato il saldo di finanza pubblica nel 2017?

4.1 In caso di risposta negativa: (Non rispondono le province e le città metropolitane)

4.1.1 Nell'esercizio in corso, l'Ente ha tenuto conto delle sanzioni previste dal comma 475, lett. a), c) e seguenti dell'art. 1 della l. n. 232 del 2016, considerando anche la gradualità prevista dal comma 476 di cui al medesimo articolo 1?

4.1.2 In particolare, l'Ente ha rispettato il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia di contratto?

5. Dopo l'approvazione del rendiconto, è stato rilevato un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 474, legge n. 232/2016?

5.1 In caso di risposta affermativa

5.1.1 L'Ente ha provveduto alla trasmissione di una nuova certificazione dei risultati, a rettifica di quella prevista dall'art. 1, comma 470, legge n. 232/2016?



I- Sez. III SALDO FIN.ZA PUBBLI


6. L'Ente ha avanzato, con le modalità e nei termini previsti dall'art.1, commi da 486 a 492, legge n. 232/2016, richieste di spazi finanziari per le finalità di investimento di cui ai commi da 463 a 508 del medesimo articolo?

6.1 In caso di risposta affermativa

6.1.1 Nell'esercizio 2018, l'Ente ha utilizzato totalmente gli spazi finanziari a disposizione?

6.1.2 L'Ente ha trasmesso le informazioni in materia di spazi finanziari richieste dal D.P.C.M. di cui all'art. 10, comma 5, legge n. 243/2012?

7. Gli spazi finanziari acquisiti mediante i patti di solidarietà di cui ai commi 485 e seguenti, art. 1, legge n. 232/2016 e le intese regionali e i patti di solidarietà nazionali di cui al D.P.C.M. n. 21/2017 sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare investimenti?



Parte I) SEZIONE IV - ORGANISMI PARTECIPATI

1. L'Ente ha effettuato la ricognizione delle partecipazioni societarie di cui all'art. 20, d.lgs. n. 175/2016?
2. In particolare l'Ente nell'effettuare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente, ha individuato quelle che devono essere dismesse?
3. Nell'effettuare l'analisi dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente, ha predisposto un piano per la loro razionalizzazione?
4. Qualora nell'ambito della revisione straordinaria sia stato deliberato il mantenimento di partecipazioni societarie, risultano rispettati i vincoli di scopo pubblico di cui all'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 175/2016?
5. Nell'ambito del processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, l'Ente ha provveduto a ricollocare il personale di società per le quali sono state dismesse le quote di partecipazione?

5.1 *Descrivere le procedure di ricollocamento:*

6. L'Ente, nel 2018, ha costituito o acquisito partecipazioni?

6.1 Nel caso di risposta positiva è stato rispettato quanto disposto dall'art. 3, commi 30, 31 e 32, legge n. 244/2007?

7. L'Ente, nel 2018, ha effettuato la dismissione di organismi partecipati?

7.1 *In caso di risposta affermativa, fornire dettagli sulle dismissioni effettuate:*

8. Indicare quali servizi pubblici locali sono gestiti in ambiti territoriali ottimali (ATO), ai sensi dell'art. 3-bis, commi 1 e 1-bis, d.l. n. 138/2011:

- 8.1 Sono stati posti in essere nuovi affidamenti da parte degli Enti di governo degli ATO?

8.1.1 *In caso di risposta affermativa indicare quali:*

9. L'Ente si è astenuto dall'effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, nonché rilascio di garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripiano di perdite anche infra-annuali (art. 14 comma 5, d.lgs. n. 175/2016)?

9.1 *In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:*



I-Sez.IV-Organismi_partecipati

10. In caso di perdite che abbiano ridotto il capitale sociale dell'organismo al di sotto del limite legale, con la determinazione di ricapitalizzazione, è stata valutata la redditività futura della società in perdita?

11. In caso di risultato economico negativo conseguito nei tre esercizi precedenti, è stata disposta la riduzione del 30% dei compensi degli amministratori (art. 1, comma 554, legge n. 147/2013 e art. 21, comma 3, d.lgs. n. 175/2016)?

12. Il sistema informativo consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate?

12.1 In caso di risposta affermativa, il sistema informativo consente anche la scomposizione dei rapporti nelle loro componenti elementari (causali dei flussi finanziari, economici e patrimoniali):

13. I prospetti dimostrativi di cui art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati recano la doppia asseverazione degli organi di revisione così come rimarcato dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione SEZAUT/2/2016/QMIG?


13.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

13.2 In caso di risposta positiva, la nota informativa allegata al rendiconto risulta corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo?

14. Si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati?

15. I dati inviati dagli enti nella banca dati OOPP del Dipartimento del Tesoro sono congruenti con le informazioni sugli organismi partecipati allegate alla relazione sulla gestione (che è a sua volta un allegato al rendiconto)?

15.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:



Parte I) SEZIONE V - STATO PATRIMONIALE**A) Per gli enti (con popolazione ≤ 5.000 abitanti).**

1. L'Ente, pur nella permanenza del regime di proroga, ha adottato la contabilità economico-patrimoniale?

B) Per gli enti con popolazione > 5.000 abitanti.

2. L'Ente ha provveduto a:

a) adottare il piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6 del d.lgs. n. 118/2011 in modo da evidenziare le modalità di raccordo dei dati finanziari ed economico-patrimoniali nonché consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali?

b) tenere la contabilità economico-patrimoniale secondo il d.lgs. n. 118/2011?

c) adottare il bilancio consolidato?

d) rideterminare le voci dell'attivo e del passivo nel rispetto del principio applicato della contabilità economico-patrimoniale?


e) adottare la matrice di correlazione, pubblicata sul sito Arconet, per il raccordo tra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale?

2.1 Nel caso di risposte negative, fornire chiarimenti:

3. L'Ente ha aggiornato gli inventari per determinare l'effettiva consistenza del patrimonio?

3.1 Nel caso di risposta positiva indicare la data di ultimo aggiornamento:

Inventario di settore	Ultimo anno di aggiornamento
Immobilizzazioni immateriali	
Immobilizzazioni materiali di cui:	
- inventario dei beni immobili	
- inventario dei beni mobili	
Immobilizzazioni finanziarie	
Rimanenze	



I-Sez. V-STATO PATRIM.LE

4. I crediti riconosciuti di dubbia o difficile esazione, stralciati dalle scritture finanziarie, sono stati individuati negli elenchi allegati al rendiconto annuale indicando il loro ammontare complessivo?

4.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

5. L'Ente ha provveduto a completare la valutazione dei beni patrimoniali?

5.1 In caso di risposta negativa, fornire le motivazioni:

5.2 Nel caso di risposta positiva specificare il criterio seguito nella determinazione del valore dei beni patrimoniali:


6. La struttura del patrimonio netto è conforme con i nuovi principi che richiedono la distinzione delle sue componenti in fondo di dotazione, riserve di capitale, riserve da concessioni edilizie e riserve da risultati economici?

6.1 Nella Relazione sulla gestione allegata al rendiconto si dà conto:

- a) delle principali differenze tra il primo stato patrimoniale di apertura e l'ultimo stato patrimoniale?
- b) delle modalità di valutazione delle singole poste attive e passive dello stato patrimoniale iniziale e finali?
- c) delle componenti del patrimonio in corso di ricognizione o in attesa di perizia?

7. L'Ente ha attuato politiche di valorizzazione del proprio patrimonio?

7.1 Nel caso di risposta affermativa indicare quali:



Parte I) SEZIONE VI - SEZIONE AGGIUNTIVA PROVINCE

1. La spesa di personale complessivamente impegnata nell'anno 2018, come da rendiconto della gestione, rispetta il limite (30% per le città metropolitane e le province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri; 50% per gli altri enti) disposto dall'art. 1, comma 421, legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015)?

1.1 Nel caso di risposta affermativa indicare la percentuale della spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56; %

1.2 Nel caso di risposta negativa indicarne le ragioni:

2. A seguito del ricollocamento in Regione del personale già adibito all'esercizio di funzioni non fondamentali non più esercitate dalla Provincia (dopo l'entrata in vigore della legge n. 56/2014), sono stati trattenuti dalla Regione di appartenenza i trasferimenti ordinari già destinati all'ente per finanziare la relativa spesa di personale?

2.1 Nel caso di risposta affermativa indicarne l'importo:

3. Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'art. 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, è stato definito, a mente del disposto di cui al comma 844 dell'articolo unico della legge 205/2017 (legge di Bilancio 2018), un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014 n. 56?

3.1 In caso di risposta affermativa l'Ente ha proceduto, ai sensi del comma 845 dell'articolo unico della legge 205/2017 (legge di Bilancio 2018), ad assunzioni a tempo indeterminato da destinarsi prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica?

3.2 In caso di risposta affermativa le predette assunzioni rispettano il limite di cui al comma 845 dell'articolo unico della richiamata legge di Bilancio 2018?

4. L'Ente avvalendosi della facoltà assunzionale prevista dal comma 847 dell'articolo unico della richiamata legge di Bilancio 2018 si è avvalso di personale con rapporto di lavoro flessibile?

4.1 In caso di risposta affermativa è stato rispettato il limite del 25% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009?

5. Il concorso finanziario 2018 della Provincia al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica (determinato in base al d.l. n. 95/2012, al d.l. n. 66/2014 e alla legge n. 190/2014) è stato interamente previsto, considerati anche i contributi attribuiti ex art. 1 comma 839 della legge 205/2017, a carico dell'anno finanziario 2018 e contabilizzato nel rendiconto della gestione dello stesso esercizio (delibera Corte dei conti n. 2/SEZAUT/2018)?


5.1 Nel caso di risposta negativa indicare l'importo del concorso finanziario agli obiettivi di finanza pubblica del 2018 rinviato agli esercizi futuri



Parte II - Dati contabili

Sezione	I	Risultati della Gestione finanziaria
Sezione	I.I	Gestione finanziaria-Cassa
Sezione	I.II	Gestione finanziaria-FPV
Sezione	I.III	Gestione finanziaria-Entrate
Sezione	II	Indebitamento e strumenti di finanza derivata

Importante: In alcune Tabelle si richiede di inserire solo i dati relativi all'esercizio 2018. I dati contabili relativi agli esercizi precedenti, all'interno delle Tabelle, saranno visualizzati automaticamente, con i dati recuperati dall'ultima versione del Questionario Consuntivo 2017 protocollato su CONTE. Pertanto, si richiede, per le tabelle in questione, di verificare i dati inseriti nel Questionario precedente e in caso, richiederne la sostituzione.



II-Sez.1 Risultati_Gest.Fin


Parte II) SEZIONE I - DATI CONTABILI: Risultati della Gestione Finanziaria**1. Evoluzione del risultato d'amministrazione nell'ultimo triennio:**

	2016	2017	2018
Risultato d'amministrazione (A)	0,00	0,00	0,00
<i>composizione del risultato di amministrazione:</i>			
Parte accantonata (B)	0,00	0,00	0,00
Parte vincolata (C)	0,00	0,00	0,00
Parte destinata agli investimenti (D)	0,00	0,00	0,00
Parte disponibile (E= A-B-C-D)	0,00	0,00	0,00

2. Utilizzo delle risorse del risultato d'amministrazione dell'esercizio n-1. (vanno compilate le celle colorate)

Valori e Modalità di utilizzo del risultato di amministrazione	Totale parte disponibile	Parte accantonata			Parte vincolata					Totale parte destinata agli investimenti	Totali	
		FCDI	Fondo passività potenziali	Altri Fondi	Totale parte accantonata	Ex lege	Trasferimenti	Mutuo	Ente			Totale parte vincolata
Copertura dei debiti fuori bilancio												0,00
Salvaguardia equilibri di bilancio												0,00
Finanziamento spese di investimento												0,00
Finanziamento di spese correnti non permanenti												0,00
Estinzione anticipata dei prestiti	0,00											0,00
Altra modalità di utilizzo												0,00
Utilizzo parte accantonata		0,00			0,00							0,00
Utilizzo parte vincolata						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo parte destinata agli investimenti											0,00	0,00
Totale delle parti utilizzate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale delle parti non utilizzate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Somma del valore delle parti non utilizzate=Valore del risultato d'amministrazione dell' anno n-1 al termine dell'esercizio n:



3. Residui - I minori residui attivi e passivi derivanti dall'operazione di riaccertamento discendono da:

	Insussistenze dei residui attivi	Insussistenze ed economie dei residui passivi
Gestione corrente non vincolata	0,00	0,00
Gestione corrente vincolata	0,00	0,00
Gestione in conto capitale vincolata	0,00	0,00
Gestione in conto capitale non vincolata	0,00	0,00
Gestione servizi c / terzi	0,00	0,00
MINORI RESIDUI	0,00	0,00

4. Conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE	2018	
Gestione di competenza		0,00
SALDO GESTIONE COMPETENZA*		0,00
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata		0,00
Fondo pluriennale vincolato di spesa		0,00
SALDO FPV		0,00
Gestione dei residui		
Maggiori residui attivi riaccertati (+)		0,00
Minori residui attivi riaccertati (-)		0,00
Minori residui passivi riaccertati (+)		0,00
SALDO GESTIONE RESIDUI		0,00
Riepilogo		
SALDO GESTIONE COMPETENZA		0,00
SALDO FPV		0,00
SALDO GESTIONE RESIDUI		0,00
AVANZO/DISAVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO		0,00
AVANZO/DISAVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO		0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018		0,00

*saldo accertamenti e impegni del solo esercizio 2018




Parte II) SEZIONE I.I - DATI CONTABILI: CASSA

1. Equilibri di cassa

Riscossioni e pagamenti al 31.12.2018					
	+/-	Previsioni definitive**	Competenza	Residui	Totale
Fondo di cassa iniziale (A)		0,00			0,00
Entrate Titolo 1.00	+	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)		0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 2.00	+	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)		0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 3.00	+	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)		0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da aa.pp. (B1)	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate B (B=Titoli 1.00, 2.00, 3.00, 4.02.06)	=	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti (somma *)		0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	+	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00
di cui rimborso anticipazioni di liquidità (d.l. n. 35/2013 e ss. mm. e rifinanziamenti)		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese C (C=Titoli 1.00, 2.04, 4.00)	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Differenza D (D=B-C)	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre poste differenziali, per eccezioni previste da norme di legge e dai principi contabili che hanno effetto sull'equilibrio					
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti (E)	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (F)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti (G)	+	0,00	0,00	0,00	0,00
DIFFERENZA DI PARTE CORRENTE H (H=D+E-F+G)	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.00 - Entrate in conto capitale	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.00 - Entrate da rid. attività finanziarie	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 6.00 - Accensione prestiti	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (F)	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate Titoli 4.00+5.00+6.00 +F (I)	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (B1)	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.02 Riscoss. di crediti a breve termine	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.03 Riscoss. di crediti a m/l termine	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.04 per riduzione attività finanziarie	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate per riscossione di crediti e altre entrate per riduzione di attività finanziarie L1 (L1=Titoli 5.02,5.03, 5.04)	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate per riscossione di crediti, contributi agli investimenti e altre entrate per riduzione di attività finanziarie (L=B1+L1)	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate di parte capitale M (M=L-L)	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 2.00	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01 per acquisizioni attività finanziarie	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Titolo 2,00, 3.01 (N)	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in c/capitale (O)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese di parte capitale P (P=N-O)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE Q (Q=M-P-E-G)	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.02 per concess. crediti di breve termine	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.03 per concess. crediti di m/l termine	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.04 Altre spese increm. di attività finanz.	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese per concessione di crediti e altre spese per incremento attività finanziarie R (R=somma titoli 3.02, 3.03,3.04)	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo 7 (S) - Anticipazioni da tesoriere	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese titolo 5 (T) - Chiusura Anticipazioni tesoriere	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo 9 (U) - Entrate c/terzi e partite di giro	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese titolo 7 (V) - Uscite c/terzi e partite di giro	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di cassa finale Z (Z=A+H+Q+L1-R+S-T+U-V)	=	0,00	0,00	0,00	0,00

* Trattasi della quota di rimborso annua

** Il totale comprende Competenza + Residui



2. Consistenza del fondo cassa al 31 dicembre

Fondo di cassa al 31 dicembre 2018 (da conto del Tesoriere)	0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre 2018 (da scritture contabili)	0,00

3. Consistenza del fondo cassa nell'ultimo triennio

	2016	2017	2018
Fondo cassa complessivo al 31.12	0,00	0,00	0,00
<i>di cui cassa vincolata ⁽¹⁾</i>	0,00	0,00	0,00

(1) Riportare l'ammontare dei fondi vincolati come risultano in tesoreria


4. Evoluzione della cassa vincolata nel triennio

Consistenza cassa vincolata	+/-	2016	2017	2018
Consistenza di cassa effettiva all'1.1	+	0,00	0,00	0,00
Somme utilizzate e non reintegrate in termini di cassa all'1.1	+	0,00	0,00	0,00
Fondi vincolati all'1.1	=	0,00	0,00	0,00
Incrementi per nuovi accrediti vincolati	+	0,00	0,00	0,00
Decrementi per pagamenti vincolati	-	0,00	0,00	0,00
Fondi vincolati al 31.12	=	0,00	0,00	0,00
Somme utilizzate in termini di cassa al 31.12	-	0,00	0,00	0,00
Consistenza di cassa effettiva al 31.12	=	0,00	0,00	0,00

5. Utilizzo dell'anticipazione e delle entrate vincolate nell'ultimo triennio:

	2016	2017	2018
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art. 222 del TUEL	0,00	0,00	0,00
Importo delle entrate vincolate utilizzate in termini di cassa per spese correnti, ai sensi dell'art. 195 co. 2 TUEL	0,00	0,00	0,00
Giorni di utilizzo dell'anticipazione	0,00	0,00	0,00
Importo massimo della anticipazione giornaliera utilizzata	0,00	0,00	0,00
Importo anticipazione non restituita al 31/12 ^(*)	0,00	0,00	0,00
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12	0,00	0,00	0,00

*Verificare la corrispondenza tra l'anticipo di tesoreria non restituito e il residuo passivo relativo a titolo V spesa



Parte II) SEZIONE I.II - DATI CONTABILI: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO**1. Alimentazione Fondo pluriennale vincolato****1.1 Alimentazione Fondo pluriennale vincolato di parte corrente**


	2016	2017	2018
Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12			
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza			
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile *			
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4a del principio contabile 4/2**			
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti			
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile			
- di cui FPV da riaccertamento straordinario			

(*) premialità e trattamento accessorio reimputato su anno successivo; incarichi legali esterni su contenziosi ultrannuali;

(**) impossibilità di svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto, da dimostrare nella relazione al rendiconto e da determinare solo in occasione del riaccertamento ordinario.

1.2 Alimentazione Fondo pluriennale vincolato c/capitale

	2016	2017	2018
Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12			
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza			
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti			
- di cui FPV da riaccertamento straordinario			



II-Sez. I.III - Gest. ENTRATE

Parte II) SEZIONE I.III - DATI CONTABILI: ENTRATE

1. Grado di attendibilità delle previsioni delle entrate finali


Entrate	Previsione definitiva (competenza)	Accertamenti in c/competenza		Incassi in c/competenza (B)	%
		(A)	(B)		
Titolo I	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Titolo V	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

2. Efficienza della riscossione e versamento

(da compilarsi solo da parte dei Comuni)

2.1 Efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria nelle fasi di accertamento e di riscossione:

	Accertamenti	Riscossioni	FCDE	
			Accantonamento Competenza Esercizio 2018	FCDE Rendiconto 2018
Recupero evasione IMU/TASI	0,00	0,00	0,00	0,00
Recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	0,00	0,00	0,00	0,00
Recupero evasione COSAP/TOSAP	0,00	0,00	0,00	0,00
Recupero evasione altri tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00




II-Sez. I,III - Gest. ENTRATE

2.2 Andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio, relativamente alle seguenti entrate:

Residui attivi	Esercizi precedenti	2014	2015	2016	2017	2018	Totale residui conservati al 31.12.2018 (1)	FCDE al 31.12.2018
IMU/TASI	Residui iniziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Riscosso c/residui al 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Percentuale di riscossione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TARSU/TIA/TARI/TARES	Residui iniziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Riscosso c/residui al 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Percentuale di riscossione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanzioni per violazioni codice della strada	Residui iniziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Riscosso c/residui al 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Percentuale di riscossione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fitti attivi e canoni patrimoniali	Residui iniziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Riscosso c/residui al 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Percentuale di riscossione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi a cuedotto	Residui iniziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Riscosso c/residui al 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Percentuale di riscossione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi da permesso di costruire	Residui iniziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Riscosso c/residui al 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Percentuale di riscossione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi canoni depurazione	Residui iniziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Riscosso c/residui al 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Percentuale di riscossione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) sono comprensivi dei residui di competenza



Parte II) SEZIONE II - DATI CONTABILI: INDEBITAMENTO E STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA**1. Tabella dimostrativa del rispetto del limite di indebitamento**

ENTRATE DA RENDICONTO 2016	Importi in euro	%
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	0	
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	0	
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	0	
(A) TOTALE PRIMI TRE TITOLI ENTRATE RENDICONTO 2016	0	
(B) LIVELLO MASSIMO DI SPESA ANNUA AI SENSI DELL'ART. 204 TUEL (10% DI A)	0	
ONERI FINANZIARI DA RENDICONTO 2018		
(C) Ammontare complessivo di interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL al 31/12/2018 ⁽¹⁾	0	
(D) Contributi erariali in c/interessi su mutui	0	
(E) Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0	
(F) Ammontare disponibile per nuovi interessi (F=B-C+D+E)	0	
(G) Ammontare oneri finanziari complessivi per indebitamento e garanzie al netto dei contributi esclusi (G=C-D-E)	0	
Incidenza percentuale sul totale dei primi tre titoli delle entrate rendiconto 2016 (G/A)*100		

1) La lettera C) comprende: ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2016 e ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso.

Nota Esplicativa

Il rispetto del limite è verificato facendo riferimento anche agli interessi riguardanti i finanziamenti contratti e imputati contabilmente agli esercizi successivi.

Non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l'Ente ha accantonato l'intero importo del debito garantito.

2. Debito complessivo

TOTALE DEBITO CONTRATTO⁽²⁾		
1) Debito complessivo contratto al 31/12/2017	+	0,00
2) Rimborsi mutui effettuati nel 2018 (comprese le estinzioni anticipate)	-	0,00
3) Debito complessivo contratto nell'esercizio 2018	+	0,00
TOTALE DEBITO	=	0,00

2) Il totale del debito si riferisce allo stock complessivo dei mutui in essere (quota capitale)



3. Nel caso in cui l'ente abbia effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui, compilare la tabella sottostante:

	IMPORTI
Mutui estinti e rinegoziati	0
Risorse derivanti dalla rinegoziazione	0
<i>di cui destinate a spesa corrente</i>	0
<i>di cui destinate a spesa in conto capitale</i>	0
Contributi ricevuti ai sensi dell' art. 9-ter del decreto legge 24 giugno 2016, n.113, come introdotto dalla legge 7 agosto 2016 n. 160, in caso di estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari	0


4. Nel caso in cui siano state concesse fidejussioni o lettere di patronage "forte" a favore di soggetti diversi dagli organismi partecipati, compilare la tabella sottostante:

Nome/Denominazione/Ragione sociale	Causale	Importi complessivi delle garanzie prestate in essere al 31/12/2018	Tipologia	Somme pagate a seguito di escussioni 2018	Accantonamenti previsti nel bilancio 2018
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
TOTALE		0,00		0,00	0,00



QUESTIONARIO PER GLI ORGANI DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMI 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266, RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018

APPENDICE



Enti ricompresi nell'elenco di cui all'allegato 1 , 2 e 2-bis, del d.l. n. 189/2016 nonché, per quanto di interesse, Province in cui detti enti ricadono

Gestione entrate

1. Nel corso dell'esercizio 2018 sono pervenute all'Ente (Comune/Provincia), in relazione agli eventi sismici, le seguenti risorse:

Soggetto erogante	Importo
Regione (contabilità speciale)	0,00
Regione (risorse proprie)	0,00
Regione (fondi comunitari)	0,00
Altro	0,00

1.1 Specificare per ogni tipologia di risorse le modalità di regolazione contabile delle stesse con riguardo alla loro appostazione ed alla loro gestione in caso di esercizio provvisorio.

2. Verifica dell'impatto degli eventi sismici sul bilancio dell'Ente nell'esercizio 2018

2.1 Effetti della sospensione del pagamento dei tributi locali

Tipologia di tributo	Previsioni definitive	Accertamenti	Minori accertamenti	Minori riscossioni
	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2.2 L'Ente, in ragione della sospensione del pagamento dei tributi locali, è stato destinatario di trasferimenti compensativi?

2.2.1 In caso di risposta positiva fornire i dati di dettaglio:

Indebitamento

3. L'Ente (Comune/Provincia) ha in essere contratti di mutuo con la Cassa depositi e prestiti per i quali è stata disposta, ai sensi dell'art. 44 del d.l. n. 189/2016 come novellato dall'art. 15 del d.l. 28 maggio 2018, n. 55 convertito con legge 24 luglio 2018, n. 89, la sospensione del pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016, 2017 e 2018?


3.1 In caso di risposta positiva fornire i dati di cui alla tabella che segue :

Esercizio Finanziario	Importo rate sospese	Termine differimento

Spazi finanziari

4. Nell'ambito delle intese regionali e dei patti nazionali sono stati utilizzati spazi finanziari in relazione ad investimenti connessi all'evento sismico ai sensi dell'art. 43-bis, d.l. 24 aprile 2017, n. 50?

4.1 In caso di risposta positiva fornire elementi informativi:



Appendice_Enti colpiti da sisma

Gestione della cassa**5. Risultato di cassa**

Fondo di cassa complessivo al 31/12/2018	0,00
di cui fondi vincolati	0,00
di cui Fondi sisma	0,00
Fondi liberi	0,00

5.1. L'Organo di revisione ha verificato la corretta costituzione dei vincoli in relazione alle risorse afferenti agli eventi sismici?

Spese di personale

6. Nel corso degli esercizi 2016, 2017 e 2018 l'Ente (Comune/Provincia) ha proceduto ad assunzioni di personale in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale ai sensi dell'art. 50-bis, comma 1, del d.l. n. 189/2016 s.m.i. ?

6.1 In caso di risposta positiva:

6.1.1 Indicare gli estremi del provvedimento autorizzativo del Commissario straordinario

6.1.2 Indicare le modalità di reclutamento adottate tra quelle previste dal co. 3 del citato art. 50-bis d.l. n. 189/2016

6.1.3 Specificare la consistenza del personale al 31 dicembre 2015 e il numero di unità di personale a tempo determinato assunto ex art. 50-bis, negli esercizi 2016-2018

Anno	U.d.p. in servizio al 31/12	Personale a tempo determinato assunto ex art. 50-bis del d.l. n. 189/2016
2015		
2016		
2017		
2018		

6.2 In relazione alle predette assunzioni l'Ente ha beneficiato delle risorse di cui al comma 1 del citato art. 50-bis d.l. n. 189/2016?

6.2.1 In caso di risposta positiva indicare l'importo:

7. L'Ente, ai sensi dell'art. 50-bis, comma 1-bis del d.l. n. 189/2016 s.m.i. ha incrementato, con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018, la durata della prestazione lavorativa già in essere con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale?

7.1 In caso di risposta positiva fornire elementi informativi (tipologia di prestazione, incremento della durata, quantificazione dei maggiori oneri):

8. Ai sensi dell'art. 50-bis, comma 3-bis del d.l. n. 189/2016 l'Ente ha stipulato contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa?

8.1 In caso di risposta positiva:

8.1.1 Fornire elementi informativi (natura dell'incarico, durata dello stesso, eventuale proroga e compenso previsto)



Appendice_Enti colpiti da sisma


8.1.2 L'Organo di revisione ha verificato la coerenza del compenso pattuito con i criteri di cui al comma 3-ter d el citato art. 50-bis ?

8.1.3 L'Ente con riguardo agli oneri derivanti dalla sottoscrizione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa ha ricevuto assegnazioni di risorse ai sensi del comma 3-quater del predetto art. 50-bis ?

8.1.3.1 In caso di risposta positiva fornire elementi informativi:

9. L'Organo di revisione ha formulato rilievi in ordine alle assunzioni poste in essere dall'Ente in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito l'Ente?

9.1 In caso di risposta positiva fornire elementi informativi:



Firma

**QUESTIONARIO PER GLI ORGANI DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI
PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMI 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266,
RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018**

L'Organo di revisione certifica che i dati inseriti nel presente documento corrispondono a quelli indicati nel rendiconto relativo all'esercizio 2018 dell'Ente

approvato con la delibera indicata nella scheda anagrafica e attesta di aver verificato l'attendibilità delle informazioni non desumibili dal rendiconto.

Luogo e data di compilazione

li

SOTTOSCRIZIONE

NOME

COGNOME

19A03981

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vivotif»

Estratto determina AAM/PPA n. 428 del 29 maggio 2019

Autorizzazione della variazione: Variazione di tipo II: B.II.a.3) Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito b) Altri eccipienti 3. Modifica concernente un medicinale biologico/immunologico, relativamente al medicinale VIVOTIF.

Codice pratica: VN2/2018/145.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.4, 4.6, 4.8, 5.3 e 6.1 e corrispondenti paragrafi del Foglio illustrativo, e dell'etichettatura, relativamente al medicinale «Vivotif», nella forme e confezioni autorizzate.

Titolare A.I.C.: Emergent Netherlands B.V. con sede legale e domicilio fiscale in Strawinskylaan 411, 1077XX - Amsterdam (Paesi Bassi).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A03953

